



SENT. 34/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 60677** del Registro di

Segreteria, promosso dalla:

-Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;

contro

-la società **WORKING GROUP Srl** (già WORKING GROUP SOCIETA'

CONSORTILE a r.l.), quale gestore della struttura alberghiera

denominata "VINTAGE HOTEL ROME", in persona del suo l.r.p.t.

pro-tempore Natale Andrea, con sede in Roma, alla via Giuseppe

Rosaccio n. 11, (C.F./P.IVA: 11543331000), domiciliata

elettivamente in Roma, via G. Boccardo 26/a, presso lo studio

dell'Avv. Gennaro Fredella (C.F.: FRDGNR54M20D643R - fax

	06.33220823 - PEC: gennarofredella@ordineavvocatiroma.org),	
	che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di	
	costituzione e risposta pervenuta il 9 gennaio 2024 - appellata;	
	per la riforma	
	-della sentenza n. 80/2023 della Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti per la Regione Lazio, depositata il 6 febbraio 2023,	
	non notificata;	
	VISTI l’atto d’appello e tutti i documenti di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 25 gennaio 2024, celebrata con	
	l’assistenza del Segretario, dott. Giovanni Luca Triolo: il Magistrato	
	relatore, Cons. Nicola Ruggiero, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero, in persona del Vice Procuratore generale Giancarlo	
	Astegiano e l’Avv. Marco Marchegiani, su delega dell’Avv. Gennaro	
	Fredella, per la parte appellata;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 13 luglio 2021, la Procura	
	regionale della Corte dei conti per la Regione Lazio ha convenuto in	
	giudizio la società WORKING GROUP Srl (già WORKING GROUP	
	SOCIETA’ CONSORTILE a r.l.), quale gestore della struttura	
	alberghiera denominata “VINTAGE HOTEL ROME”, in persona	
	dell’amministratore unico e legale rappresentante <i>pro-tempore</i>	
	Alessia Corruccini, per chiederne la condanna al risarcimento, in	
	favore del Comune di Roma, dell’importo complessivo di euro	
	573.948,15 , oltre accessori di legge e spese di giudizio.	
	2	

E invero, secondo il primo giudice, "...a seguito anche dell'approvazione della disposizione interpretativa di cui all'art. 5-quinquies del D.L. 21.10.2021 n.146, convertito in legge 17.12.2021 n.215, «la nuova disciplina relativa al ruolo assunto dal gestore di "responsabile d'imposta" si estende anche ai fatti per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19.5.2020), e risulta ostativa a qualsiasi pronuncia di questa Corte (con effetti diretti sui giudizi in corso non coperti da giudicato)» (così pag. 9 della sentenza impugnata).

Infine, in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali, espressamente richiamato, la Sezione laziale si è riportata integralmente al percorso motivazionale esplicitato nella già richiamata sentenza n. 596/2022, anche per quanto attiene alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina, quale prospettata, in via subordinata, dalla Procura erariale.

2. Avverso la richiamata sentenza n. 80/2023 ha proposto appello la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, formulando i seguenti motivi d'impugnativa:

-PRIMO MOTIVO DI APPELLO-

Error in iudicando. Illegittima disapplicazione di norme.

Violazione degli artt. 103, co. 2, Cost; art. 74 r.d.n.

2440/1923; art.178 r.d. n. 827/1924; art. 93, co. 2, d.lgs. n.

267/2000; All. 4.2 del d.lgs. n. 118/2011.

	La Procura appellante ha sostenuto che il gestore della struttura	
	recettiva, anche nell'innovato quadro normativo sopra richiamato,	
	continuerebbe a rivestire la natura di agente contabile, sussistendo,	
	nel caso di specie, secondo la giurisprudenza all'uopo richiamata,	
	sia il maneggio di denaro pubblico che il rapporto di servizio	
	(funzionale).	
	Quest'ultimo rapporto sarebbe integrato dall'inserimento del	
	gestore nella procedura di incasso e riversamento del tributo, con	
	conseguente responsabilità in caso di inadempimento all'obbligo di	
	versamento del denaro ricevuto.	
	Il medesimo rapporto, peraltro, lungi dall'esaurirsi nell'incasso e nel	
	mero riversamento dell'imposta riscossa, si sostanzierebbe in una	
	serie di oneri accessori strumentali all'esazione dell'obbligazione	
	tributaria, consistenti: i) nell'informazione al cliente; ii) nel calcolo	
	dell'imposta dovuta; iii) nell'incasso dell'imposta; iv) nella	
	conservazione e compilazione della relativa modulistica; v)	
	nell'obbligo di riversamento delle somme riscosse a titolo di	
	imposta; vi) negli obblighi dichiarativi e certificativi.	
	In definitiva, in capo al soggetto passivo dell'imposta (cliente),	
	residuerrebbe il mero pagamento della stessa.	
	Significativamente, nel caso di specie, il Regolamento comunale del	
	Comune di Roma (approvato con deliberazione n. 38 del 22	
	dicembre 2010 e s.m.i.), affiderebbe al gestore della struttura	
	ricettiva attività funzionali alla realizzazione della potestà impositiva	
	dell'Ente, ben distinte dall'obbligazione tributaria (artt. 7 e ss.).	
	5	

	Per contro, secondo la Procura appellante, la decisione impugnata,	
	negando la qualità di agente contabile all'albergatore nonostante il	
	maneggio di denaro pubblico e il rapporto di servizio funzionale con	
	l'Ente locale, violerebbe e disapplicherebbe arbitrariamente la	
	normativa di riferimento, all'uopo richiamata (art. 74, co. 1, r.d. n.	
	2440/1923; art. 178 r.d. n. 827/1924; art. 93, co. 2, d.lgs. n.	
	267/2000; art. 233, comma 1, d.lgs. n. 267/2000; All. 4/2, punto	
	4.2, d.lgs. n. 118/2011).	
	La medesima normativa risulterebbe attuativa dell'art. 103 Cost., a	
	sua volta dotato di una forza espansiva rispetto alla quale	
	risulterebbe del tutto coerente la nozione allargata di agente	
	contabile propugnata dall'Organo requirente;	
	SECONDO MOTIVO DI APPELLO	
	Error in iudicando. Erronea interpretazione degli artt. 180,	
	co. 3, d.l. 19.5.2020 n. 34, convertito in l. 17.7.2020 n. 77 e	
	dell'art. 5 quinquies del d.l. 21.10.2021 n. 146, convertito in	
	l. 17.12.2021 n. 215.	
	La Procura appellante ha richiamato le recenti modifiche normative,	
	ovvero l'art. 180, comma 3, d.l. 19.5.2020, n. 34 (cd. decreto	
	rilancio), convertito in l. 17.7.2020, n. 77 (che, attraverso	
	l'inserimento, all'art. 4 d.lgs n. 23/2011, del comma 1-ter, ha	
	attribuito all'albergatore la qualità di responsabile di imposta ex art.	
	64, comma 3, d.p.r. n. 600/1974) e l'art. 5 quinquies del d.l.	
	21.10.2021 n. 146, convertito in l. 17.12.2021 n. 215 (che ha	
	previsto l'applicazione anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio	
	6	

	diverse dalla responsabilità di imposta, restandone, dunque, fermi	
	i differenti adempimenti, connessi e strumentali alla realizzazione	
	delle diverse funzioni in esame, nonché concorrenti i diversi rimedi	
	da attivare nei confronti del responsabile d'imposta/agente	
	contabile in caso di mancato versamento del dovuto.	
	Ne deriverebbe l'irrilevanza della natura di sostituto di imposta o di	
	responsabile di imposta dei gestori delle strutture ricettive, in	
	quanto la qualità di agente contabile si radicherebbe	
	indipendentemente da un titolo formale o giuridico, risultando	
	condizione essenziale e sufficiente la gestione, anche di fatto, di	
	denaro a destinazione pubblica.	
	Con particolare riguardo all'imposta di soggiorno, l'assegnazione	
	della qualifica di responsabile di imposta da parte dell'art. 180 del	
	decreto-legge n. 34/2020, mirerebbe ad assicurare la corretta	
	applicazione del tributo di scopo, addebitando al medesimo	
	responsabile le somme dovute e non riscosse.	
	In definitiva, da un lato, in base ai principi in materia di	
	responsabilità contabile, la qualifica di agente contabile sancirebbe	
	la responsabilità del gestore per quanto riscosso, dall'altro, la	
	qualifica di responsabile d'imposta consentirebbe di porre	
	direttamente a carico del medesimo anche il non riscosso,	
	ampliando i patrimoni escutibili in chiara matrice anti-evasiva,	
	attraverso il concorso solidale col turista alle spese sostenute dal	
	Comune.	
	In sostanza l'innovazione legislativa sarebbe volta a colmare la	

	suddetta lacuna e ad allineare le discipline impositive vigenti sul	
	turismo, a fronte delle variegate disposizioni dei regolamenti locali,	
	adottati nella perdurante carenza del regolamento unico nazionale,	
	del pari introducendo un uniforme sistema sanzionatorio pecuniario	
	sul modello tributario.	
	Allo stesso modo, stante l’eloquente silenzio del decreto “rilancio”	
	in punto di ricadute nell’ambito della pacifica giurisdizione di questa	
	Corte sulle fattispecie di omesso versamento o di irregolarità nella	
	resa del conto giudiziale da parte degli esercenti, una diversa “ratio	
	legis” volta ad escludere una tale provvista giurisdizionale non	
	sarebbe evincibile dai dossier dei lavori parlamentari pubblicati.	
	Anzi, dal punto di vista esegetico “letterale”, siffatta volontà	
	parrebbe addirittura esclusa, avendo la novella aggiunto alla norma	
	originaria il comma 1-ter, contenente gli obblighi e le sanzioni	
	tributarie per il gestore, lasciando inalterato il quadro regolatorio.	
	E ancora, lo stesso comma 1-ter, rinviando agli “ulteriori	
	adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”, non	
	potrebbe che alludere, evidentemente, agli obblighi di resa del	
	conto giudiziale immanenti alla riscossione e al maneggio di denaro	
	pubblico a specifica vocazione di scopo.	
	Oltre ai menzionati argomenti a carattere letterale e teleologico, la	
	Procura appellante ha richiamato, a suffragio della correttezza della	
	propria impostazione, ulteriori criteri interpretativi di tipo storico,	
	potendosi presupporre la continuità della disciplina legislativa a	
	tutela delle risorse collettive, e di tipo sistematico, per la	

		completezza e la coerenza del contesto normativo.	
		L'Organo requirente ha, in conclusione, ribadito che la novella del	
		2020, pur incidendo sullo status soggettivo del gestore,	
		aggiungendo al comma 1-ter la qualifica di " <i>responsabile di</i>	
		<i>imposta</i> ", non risulterebbe idonea, in assenza di disposizioni di	
		segno contrario, a inficiare gli ulteriori obblighi connessi alla	
		qualifica di agente contabile, cui anzi la norma testualmente	
		rinvierebbe, alla luce dei diversi presupposti e delle differenti finalità	
		degli adempimenti connessi a qualifiche che risulterebbero	
		comunque compatibili, sia a livello logico che giuridico.	
		Ha aggiunto che il maneggio di denaro pubblico sarebbe presente	
		in tutte le ipotesi in cui il responsabile è investito anche della	
		funzione di riscossione, risultando l'affidamento della riscossione al	
		responsabile d'imposta un elemento ulteriore, rinvenibile solo in	
		alcune fattispecie.	
		Ha, dunque, sottolineato che, nel caso di contestuale esercizio delle	
		funzioni, l'esattore per l'erario, prima ancora che il responsabile	
		d'imposta, rivestirebbe la qualifica di agente contabile riscuotitore	
		secondo le norme di contabilità pubblica.	
		Peraltro, le qualifiche di responsabile d'imposta e di agente	
		contabile assolverebbero ad una duplice, diversa funzione.	
		La prima imporrebbe, infatti, al responsabile di intervenire quale	
		coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del	
		soggetto passivo e rileverebbe, pertanto, principalmente in una fase	
		patologica del rapporto tributario.	

	La seconda, per contro, imporrebbe a chi riceve somme di versare	
	quanto riscosso e di realizzare gli altri adempimenti previsti dalla	
	legge e dai regolamenti, rilevando, dunque, in una fisiologica	
	dinamica impositiva;	
	TERZO MOTIVO DI APPELLO	
	Violazione di legge. Omessa pronuncia. Violazione del	
	principio della <i>perpetuatio iurisdictionis</i>	
	La Procura appellante ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c.,	
	in quanto la Sezione territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi	
	sull’eccezione relativa all’irrelevanza delle modifiche normative per i	
	fatti ante decreto rilancio (e quindi per le condotte oggetto del	
	presente giudizio).	
	Tale eccezione era stata motivata con l’ininfluenza della retroattività	
	della norma sostanziale rispetto alla regola processuale della	
	determinazione della giurisdizione in base alla situazione di diritto	
	e di fatto esistente al momento della proposizione della domanda	
	ex art. 13 c.g.c., avvenuta nel caso di specie nel luglio 2021;	
	QUARTO MOTIVO DI APPELLO	
	Violazione di legge. Motivazione apparente	
	Con tale motivo la Procura appellante si è lamentata del fatto che	
	la sentenza gravata, limitandosi a richiamare sul punto la	
	precedente decisione n. 596/2022, avrebbe di fatto omesso di	
	pronunciarsi sull’eccezione, formulata in via graduata, di illegittimità	
	costituzionale dell’art. 5 quinquies del d.l. 21.10.2021 n. 146,	
	convertito in l. 17.12.2021 n. 215.	
	11	

	Tale disposizione, infatti, rivestirebbe valenza innovativa e non	
	interpretativa, ponendosi allora in contrasto con i seguenti	
	parametri costituzionali:	
	- art. 3 Cost.: in forza della sopravvenuta norma "interpretativa" di	
	cui alla l. n. 215/2021, fattispecie uguali (mancato riversamento	
	dell'imposta di soggiorno derivato da condotte anteriori al	
	19.5.2020) sarebbero trattate in maniera diseguale (alcune attratte	
	alla giurisdizione contabile prima del cd. decreto rilancio e altre	
	escluse dalla stessa in ragione di una supposta norma	
	interpretativa);	
	- art. 102, comma 1, Cost.: la norma in questione, proprio perché	
	intervenuta non già a interpretare la legge vecchia ma ad	
	assegnarle retroattivamente un nuovo significato, spoglierebbe il	
	Giudice del potere di interpretare e applicare la norma vecchia,	
	potere del quale si approprierebbe il Legislatore;	
	SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AFFERMAZIONE	
	DELLA RESPONSABILITA'	
	Infine, la Procura appellante, alle pagg. 19 e ss dell'atto di gravame,	
	al fine di evitare il passaggio in giudicato per questione non	
	riproposta, ha richiamato integralmente, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 195 c.g.c, le argomentazioni in fatto e in diritto esposte con	
	l'atto di citazione e con la requisitoria orale, circa la sussistenza	
	della giurisdizione contabile e la ricorrenza, a carico della soc.	
	WORKING GROUP Srl, di una ipotesi di responsabilità di tipo	
	contabile, per l'omesso riversamento (non contestato) di somme di	
	12	

	spettanza del Comune di Roma, a titolo di contributo di soggiorno	
	effettivamente incassato per il periodo dal 2° trimestre 2014 al 3°	
	trimestre 2018.	
	Tutto ciò per l'importo complessivo di euro 567.321,14, cui	
	andrebbero aggiunti gli interessi e le spese di riscossione	
	evidenziate negli atti di recupero emessi, quantificate dal Comune	
	di Roma in euro 24.383,13.	
	In conclusione, la Procura appellante ha chiesto, in accoglimento	
	dei motivi di gravame:	
	a) in via principale, la riforma dell'impugnata sentenza n. 80/2023	
	e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 199, co. 1, lett. a), c.g.c.,	
	una volta dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, la	
	rimessione degli atti al Giudice di prime cure, affinché questo accerti	
	e dichiari la responsabilità della società WORKING GROUP Srl quale	
	gestore della struttura alberghiera denominata "VINTAGE HOTEL	
	ROME", in persona dell'attuale amministratore unico e legale	
	rappresentante sig. Natale Andrea, con condanna della medesima	
	al pagamento, in favore del Comune di Roma, dell'importo	
	complessivo di euro 567.321,14, oltre agli interessi e alle spese di	
	riscossione evidenziate negli atti di recupero emessi, quantificate	
	dal Comune di Roma in un totale di Euro 24.383.13, ovvero della	
	diversa somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre	
	accessori di legge;	
	b) in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte	
	costituzionale per l'esame delle questioni di costituzionalità dell'art.	
	13	

	5-quinquies del d.l. 21.10.2021 n. 146 (convertito in l. 17.12.2021,	
	n. 215), per violazione degli artt. 3 e 102, co. 1, Cost.	
	Tutto ciò con reiterazione e riproposizione, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 195 c.g.c., delle domande, deduzioni ed eccezioni svolte in	
	atti dalla Procura nel giudizio di primo grado.	
	3. Con articolata comparsa di costituzione e risposta pervenuta il 9	
	gennaio 2024, l'appellata soc. WORKING GROUP Srl , in persona	
	del suo legale rappresentante <i>pro-tempore</i> Natale Andrea, con il	
	patrocinio dell'Avv. Gennaro Fredella, ha chiesto il rigetto del	
	gravame, con conferma della decisione gravata.	
	Nello specifico, ha sostenuto la palese infondatezza dei primi tre	
	motivi d'appello, incentrati sull'erronea disapplicazione della	
	normativa afferente alla natura di agente contabile del gestore della	
	struttura ricettiva (I motivo), sull'erronea interpretazione degli artt.	
	180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e 5 quinquies d.l. n. 146/2021 (II	
	motivo) e sulla violazione del principio della <i>perpetuatio</i>	
	<i>iurisdictionis</i> (III motivo).	
	E invero, la nuova disciplina relativa al ruolo assunto dal gestore di	
	"responsabile d'imposta" avrebbe modificato la qualifica soggettiva	
	del gestore della struttura ricettiva, il quale non rivestirebbe più la	
	qualifica di agente contabile (che procede alla riscossione	
	dell'imposta di soggiorno per l'ente comunale), bensì risponderebbe	
	in solido con il soggetto su cui grava il contributo.	
	L'albergatore sarebbe, quindi, responsabile lui stesso per il	
	pagamento dell'imposta di soggiorno, potendo essere anche	
	14	

	costretto ad anticiparne l'importo, salvo esercitare in seguito il	
	diritto di rivalsa.	
	Sussisterebbe, pertanto, un rapporto di natura privatistica tra	
	l'albergatore e l'Amministrazione comunale, dovendosi allora	
	ritenere venuta meno la qualifica di incaricato di un pubblico	
	servizio in capo al gestore della struttura ricettiva e, di	
	conseguenza, la giurisdizione della Corte dei conti.	
	Allo stesso modo, risulterebbe infondato il quarto motivo di appello,	
	volto a far valere la violazione di legge da parte della sentenza <i>de</i>	
	<i>qua</i> e a riproporre, ancorché in via meramente subordinata, la	
	questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 quinquies del d.l.	
	21.10.2021 n. 146, convertito in legge 17.12.2021 n. 215, per	
	contrasto con gli artt. 3 e 102, co. 1, della Carta costituzionale.	
	Sul punto, la parte appellata ha richiamato le pronunce del giudice	
	contabile che hanno già evidenziato la manifesta infondatezza della	
	predetta questione, con riferimento al nuovo quadro disciplinatorio.	
	Da ultimo, l'appellata ha, comunque, ribadito l'infondatezza nel	
	merito della domanda attorea.	
	Ciò per la dedotta insussistenza di una ipotesi di responsabilità di	
	tipo contabile, sul presupposto che non vi sarebbe prova del dolo,	
	risultando, per contro, dimostrato che la società avrebbe tentato,	
	con il versamento di ingenti importi in favore di Roma Capitale, di	
	ripiantare la propria posizione debitoria.	
	In conclusione, la soc. Working Group S.r.l ha chiesto il rigetto	
	dell'appello proposto e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata	

		sentenza, con vittoria di spese e compensi.	
		4. Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2024, il P.M. e l’Avv. Marco Marchegiani, su delega dell’Avv. Gennaro Fredella, per la parte appellata, nel riportarsi ai propri scritti, hanno ribadito la richiesta di accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, concludendo come in atti.	
		Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
		Considerato in	
		DIRITTO	
		1. Il presente appello va accolto nei termini sottoindicati.	
		A tal riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità, in assenza di plausibili ragioni per discostarsene, al consolidato orientamento delle Sezioni d’appello di questa Corte, le quali, in fattispecie del tutto analoghe alla presente, hanno affermato, all’esito di un articolato percorso logico-argomentativo, la perdurante sussistenza della giurisdizione contabile, pur a seguito delle recenti novelle normative che hanno interessato la materia qui in rilievo (tra le altre, Corte conti, Sez. II app. n. 400/2023, n. 397/2023, n. 396/2023, n. 395/2023 e n. 170/2023; id, Sez. I app., n. 107/2023 e n. 30/2023).	
		Trattasi di precedenti specifici, cui può farsi sicuramente rinvio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c.	
		Sul punto, va evidenziato che l’art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito in l. 17 luglio 2020 n.	

	77, ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs 14 marzo 2011, n.	
	23, attribuendo la qualifica di responsabile del pagamento	
	dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura, con diritto di	
	rivalsa sui soggetti passivi, nonché definendo la relativa disciplina	
	sanzionatoria.	
	Il successivo art. 5 quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146,	
	convertito in l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha espressamente	
	previsto l'applicabilità della nuova disciplina normativa anche ai casi	
	verificatisi prima del 19 maggio 2020.	
	Contrariamente a quanto eccepito dalla Procura appellante con il	
	terzo motivo di gravame, la norma di cui all'art. 5-quinquies del d.l.	
	n. 146/2021 (autoqualificatasi manifestamente di interpretazione	
	autentica della pregressa disciplina, come del resto testimoniato	
	dalla rubrica dell'articolo e, dunque, dotata di efficacia <i>ex tunc</i> a	
	valersi sui processi tuttora in corso e fino al passaggio in giudicato	
	della sentenza che definisce il giudizio), <<...è in grado di inibire la	
	<i>generale regola della c.d. "perpetuatio jurisdictionis" scolpita</i>	
	<i>nell'art. 13 c.g.c., circa l'insensibilità della potestas iudicandi del</i>	
	<i>giudice adito rispetto ai mutamenti normativi sopravvenuti (Cass.</i>	
	<i>S.U. ord. n. 27074/2016) imponendo al Collegio di verificare la</i>	
	<i>questione, nonostante la domanda giudiziale sia stata introdotta</i>	
	<i>prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-quinquies citato, ed</i>	
	<i>escludendo l'operatività di preclusioni processuali circa la sua</i>	
	<i>deduzione, diversamente da quanto generalmente stabilito dal</i>	
	<i>combinato disposto degli artt. 15 e 193 c.g.c.</i>	
	17	

In analoga fattispecie la Suprema Corte (ord. 27074/2016) ha infatti osservato che "la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - di là dal carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime difatti l'intento del legislatore d'imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore.

(...) Sempre la Suprema Corte con la pronuncia già menzionata ha puntualizzato che: "l'efficacia retroattiva della disposizione impedisce inoltre l'applicabilità della regola fissata dall'art. 5 c.p.c. (n.d.r. ora trasfusa nell'art. 13 c.g.c.), espressione di quella generale di cui all'art.11 preleggi, secondo cui la nuova norma disciplina i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ed i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 3688/11; sulla deroga all'art. 5 c.p.c. derivante da norma retroattiva, cfr.sez. un., n. 3888/04, ord. n. 14911/02 e ord. n. 12199/02). Sarebbe difatti neutralizzata la retroattività della norma qualora se ne circoscrivesse l'applicabilità alle sole controversie insorte o anche ai soli singoli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore, proprio perché in tali casi la nuova disciplina si dovrebbe comunque considerare inapplicabile in forza dell'art. 5 c.p.c., secondo il quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della

	<i>domanda” >> (così, testualmente Corte conti, Sez. II app., n. 170/2023; id., Sez. II, n. 397/2023).</i>	
	Nondimeno, in base al già citato e consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni d’appello, i mutamenti intervenuti nella disciplina di settore, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune beneficiario del tributo, discendente anche dagli ulteriori compiti incombenti sul primo in base al comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011.	
	Ne è derivato il permanere della qualifica di agente contabile in capo al gestore e della giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della responsabilità amministrativo-contabile prospettata nei suoi riguardi, in conseguenza della rilevazione dell’omesso riversamento di quanto riscosso dagli avventori della struttura ricettiva.	
	E invero, la Corte di cassazione a SS.UU., con la sentenza n. 19654/2018, ha già chiarito che <i>«poiché i regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") le attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione impositiva dell’ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione dell’imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali».</i>	
	Nella fattispecie in esame, il gestore di struttura alberghiera, in base	
	19	

	ai regolamenti del Comune di Roma Capitale, è chiamato, infatti, a	
	svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione	
	dell'imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione	
	pubblica; ne consegue che tra costui e l'ente si instaura un rapporto	
	di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione,	
	rendicontazione e riversamento delle somme introitate che devono	
	qualificarsi attività accessorie e funzionali alla realizzazione della	
	potestà impositiva dell'ente, da tenere ben distinte dall'obbligazione	
	tributaria.	
	Le Sezioni Unite, con la già richiamata decisione n. 19654/2018,	
	hanno inoltre sottolineato che l'attività di accertamento e	
	riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e	
	che l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le	
	somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo	
	regolata da norme che deviano dal regime comune delle	
	obbligazioni civili, in ragione della tutela dell'interesse della pubblica	
	amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle	
	entrate.	
	Ne deriva che il rapporto tra concessionario ed ente si configura	
	come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce	
	nell' <i>iter</i> procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante	
	dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e assume la qualifica di	
	agente contabile, non rilevando in senso contrario né la sua natura	
	di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio	
	viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione	
	20	

	al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico	
	e altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in	
	base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione	
	della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno	
	schema procedimentale di tipo contabile (negli stessi termini, Corte	
	conti, Sez. III app., n. 188/2020; id., Sez. II app., n. 275/2022).	
	Nell'ambito del rapporto di servizio pubblico le attività di riscossione	
	e di riversamento di denaro implicano la disponibilità materiale di	
	denaro destinato all'ente pubblico e, anche in base ai principi	
	affermati dalla Corte costituzionale, il maneggio di denaro pubblico	
	genera ex se l'obbligo della resa del conto (Corte cost. n. 114/1975;	
	n. 292/2001).	
	Pertanto, è proprio la relazione funzionale dell'albergatore con	
	l'amministrazione, che si instaura per effetto della "disponibilità	
	materiale" delle somme di pertinenza dell'ente pubblico, in quanto	
	riscosse in adempimento dell'obbligazione tributaria del cliente	
	soggetto passivo, ad assumere rilevanza ai fini della qualificazione	
	di agente contabile, con conseguente responsabilità contabile in	
	caso di non corretta gestione o di omesso riversamento (Corte	
	conti, SS.RR. 22/2016/QM).	
	Irrilevante è, quindi, la qualifica di responsabile del pagamento	
	dell'imposta attribuita ai gestori delle strutture ricettive, in quanto,	
	anche dopo la sopravvenuta normativa, si è pur sempre in presenza	
	di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della	
	responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le	

	caratteristiche dell'agente contabile, così come delineate dall'art.	
	178 del R.D. n. 827 del 1924.	
	Al riguardo, deve essere sottolineato che le due qualifiche di	
	responsabile d'imposta e di agente contabile assolvono a funzioni	
	diverse, nella misura in cui la prima impone al responsabile	
	d'imposta di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in	
	caso di inadempimento del soggetto passivo (il cliente), mentre la	
	seconda impone a chi riceve somme di spettanza pubblica di	
	riversare quanto riscosso e di porre in essere gli altri adempimenti	
	previsti dalla legge e dai regolamenti, in una fisiologica dinamica	
	impositiva e quale autonomo titolo di responsabilità in caso di	
	omesso riversamento (in termini, anche Corte conti, Sez. I, n.	
	410/2018).	
	Resta allora confermata l'irrelevanza l'assoggettamento	
	dell'albergatore alla giurisdizione tributaria, per effetto delle norme	
	sopravvenute (che hanno riguardato l'attribuzione della qualifica di	
	responsabile d'imposta, ma non già la perdita di quella di agente	
	contabile), potendo il medesimo soggetto essere sottoposto	
	contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile (quale	
	agente contabile), qualora vi sia stato il maneggio di denaro	
	pubblico, a seguito dell'incasso nei confronti del cliente dell'imposta,	
	poi non riversata.	
	Può allora essere ribadita l'attualità del principio di diritto,	
	erroneamente superato dalla sentenza n. 596/2022 della Sezione	
	Lazio (cui si è integralmente riportata la decisione qui gravata), già	

	affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte ed alla cui stregua "i	
	<i>soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla</i>	
	<i>base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del</i>	
	<i>d.lgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle</i>	
	<i>casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che</i>	
	<i>alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti</i>	
	<i>contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale</i>	
	<i>della gestione svolta" (così, SSRR, sentenza n. 22/2016).</i>	
	Quanto sopra esposto induce il Collegio a ritenere fondati i primi	
	due motivi dell'odierno gravame, risultando del tutto corretta	
	l'affermazione del Procuratore appellante, secondo cui la	
	sopravvenuta normativa, come sopra puntualmente richiamata,	
	non ha innovato in nulla quanto alla responsabilità contabile	
	derivante dall'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno.	
	Permane conseguentemente la giurisdizione della Corte dei conti a	
	conoscere della presente controversia.	
	La possibilità di definire il giudizio attraverso il ricorso al consolidato	
	approccio ermeneutico sulla permanenza della qualità di agente	
	contabile consente, infine, di disattendere la richiesta della Procura	
	appellante, del resto proposta in via meramente gradata, di	
	rimettere gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della	
	questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 quinquies del d.l.	
	n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021.	
	2. In conclusione, per tutto quanto sopra rappresentato, il presente	
	appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata la giurisdizione della	
	23	

		SENT. 34/2024
	Corte dei conti nella presente controversia, con conseguente	
	rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 199, comma	
	1, lett. a) e comma 2, c.g.c., per la prosecuzione del giudizio sul	
	merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	- ACCOGLIE l'appello del Procuratore regionale avverso la sentenza	
	n. 80/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e, per	
	l'effetto, DICHIARA la giurisdizione della Corte dei conti,	
	rimettendo gli atti al primo giudice, ai sensi dell'art. dell'art. 199,	
	comma 1, lett. a) e comma 2, c.g.c., per la prosecuzione, in diversa	
	composizione, del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle	
	spese del grado d'appello.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Rita LORETO)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il	31 GENNAIO 2024
	P. La Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo dott.ssa Alessandra Carcani	